

Prot. n. 19

Milano, 28 aprile 2020

A tutti gli Iscritti SNA
Loro indirizzi

Oggetto: Premio dipendenti per lavoro svolto in sede nel mese di Marzo 2020

Con la presente Vi ricordiamo che il decreto 18/2020 ha previsto l'erogazione di un premio di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro nell'anno 2019 (sono escluse le pensioni e gli assegni ad esse equiparati) che, durante il periodo di emergenza sanitaria Covid-19, **hanno prestato servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020.**

Tale importo deve essere ragguagliato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede ordinaria di lavoro nel mese di marzo 2020 -con esclusione, quindi, del periodo in smart working e delle varie forme di assenza (ferie, malattia, integrazione salariale, permessi vari retribuiti e non retribuiti, ecc...)- e spetta indipendentemente dal numero delle ore lavorate nella giornata e dal fatto che il contratto sia a tempo pieno o parziale; ciò in quanto non deve essere fatta alcuna differenza in base all'orario di lavoro svolto.

Qualora il lavoratore abbia più contratti di lavoro part time, sarà quest'ultimo che dovrà individuare il sostituto d'imposta che lo dovrà erogare e, conseguentemente, dichiarare a quest'ultimo di non percepire il premio da altri datori di lavoro.

Alleghiamo alla presente la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 18E del 09/04/2020 (All.2) che illustra in modo dettagliato il conteggio di determinazione del premio con alcuni esempi pratici.

Il premio non concorre alla formazione del reddito (è esente da contributi ed imposte). I sostituti d'imposta riconoscono, in via automatica, il premio a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile 2020 e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Il premio non è a carico del datore di lavoro che recupererà l'importo erogato mediante l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17, D.Lgs. n. 241/1997 sul modello F24 con il codice tributo "1699" denominato "*Recupero da parte dei sostituti d'imposta del premio erogato ai sensi dell'articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020*" (All.1 - Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 17E del 31/03/2020).

Fondato nel 1919 – Aderente al B.I.P.A.R.

Ai fini dell'erogazione del premio, per attestare i redditi da lavoro dipendente percepiti nell'anno 2019, il dipendente dovrà rilasciare al sostituto di imposta una autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Ciò in particolare per i lavoratori part time (potendo gli stessi avere altri rapporti di lavoro) e per i lavoratori assunti nel corso dell'anno 2019 in quanto potrebbero avere percepito redditi da lavoro dipendente da altri datori di lavoro.

Vi segnaliamo, come sopra indicato, che il premio non deve essere necessariamente inserito nella busta paga di aprile 2020, ma può essere riconosciuto successivamente e comunque entro il mese di dicembre 2020.

Con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

Il Vicepresidente Nazionale Vicario
Elena Dragoni



Allegati:

- 1) Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 17E del 31/03/2020;*
- 2) Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 18E del 09/04/2020.*